



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 22/11/2019 nel procedimento portante il n. 153 dell'anno 2019 promosso da

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Lanzavecchia

parte ricorrente

CONTRO

I.N.P.S.

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to _____

parte resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19/02/2019 la società ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il verbale unico di accertamento del 6/12/2018, con il quale i funzionari dell'I.N.P.S. avevano proceduto alla quantificazione dei contributi dovuti quanto a _____ con riferimento al periodo 1/3/2016 - 10/5/2018, chiedendo dichiararsene l'invalidità e conseguentemente accertarsi l'insussistenza dell'obbligazione contributiva.

A sostegno della domanda eccepiva la nullità del verbale per carenza di motivazione, nonché l'infondatezza della pretesa impositiva per l'inesistenza dei presupposti posti a base della stessa, caratterizzata dalla erronea interpretazione e applicazione della normativa di riferimento.

In subordine censurava le modalità di determinazione delle sanzioni, calcolate alla stregua del disposto normativo di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della L. n.



388/2000, applicabile esclusivamente ai soggetti aventi la qualifica di datore di lavoro, non anche nei propri confronti non essendo intercorso alcun rapporto subordinato con la citata lavoratrice.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'Ente previdenziale, che contestava la fondatezza delle avverse difese, delle quali chiedeva il rigetto con conseguente conferma del credito portato dal verbale impugnato.

La controversia veniva istruita documentalmente e con l'audizione di uno degli ispettori verbalizzanti; indi all'odierna udienza i procuratori delle parti discutevano la causa e rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti.

Il ricorso è meritevole di accoglimento, per le ragioni che si passa di seguito ad esaminare.

È pacifico tra le parti che la pretesa contributiva trae origine dalla verifica condotta dai funzionari di vigilanza dell'I.N.P.S. e disposta in seguito alla richiesta di intervento presentata dalla lavoratrice _____, la quale ha lamentato *"la mancata costituzione del rapporto di lavoro, secondo obbligo convenzionale attuabile ex art. 2932 cod. civile dal 1 marzo 2015 con la _____ e con la _____ al 1 marzo 2016"* (cfr. doc. prodotto in data 1/7/2019 e acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) sulla scorta di quanto statuito dal Tribunale di _____ con sentenza n. _____.

Stante quanto sopra, gli ispettori hanno, da una parte, constatato l'omesso adeguamento da parte della società ricorrente alla decisione dell'Autorità Giudiziaria, pur rilevando che erronea era da ritenere la data di cessazione dell'appalto indicata nel pronunciamento del Tribunale, al contrario cessato il 16/8/2016 come attestato dai documenti acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dall'altra, hanno rilevato la prosecuzione dell'attività lavorativa alle dipendenze della società committente sino al maggio 2018, adombrando peraltro l'irregolarità del contratto di appalto.

Tanto sopra premesso, ad avviso del decidente appaiono doverose le precisazioni fattuali che seguono, desumibili dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti, dal cui esame emerge che:



- la sig.ra _____ è stata assunta alle dipendenze della società opponente in data 13/9/2009 per l'espletamento di mansioni di aiuto cuoco, da eseguire presso la casa di riposo sita in località _____
- a decorrere dall'1/2/2014 il servizio di ristorazione della casa di riposo è stato ceduto in appalto alla _____ quale ha proceduto all'assunzione del personale impiegato tra cui la suddetta dipendente;
- dall'1/3/2015 nel contratto di appalto è subentrata la _____, che ha assunto tutti i dipendenti operanti nel appalto ad eccezione della _____;
- nel 2016 la predetta ha promosso innanzi il Tribunale di _____ una controversia nei confronti della committente e delle due società appaltatrici, al fine di ottenere la riammissione in servizio, con la corresponsione delle retribuzioni medio tempore maturate.

Detto giudizio si è, quindi, concluso con sentenza n. _____ nella quale è stato disposto quanto segue:

"previa costituzione degli effetti dell'assunzione tra la ricorrente e _____ sin dal 1/03/2015, condanna _____ solidalmente con _____ ex art. 29, D.lgs 276/2003, previa preventiva escussione in sede esecutiva, a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni dovute dal 1.4.2015 al 29.2.2016, data di cessazione dell'appalto per cui è causa, al tallone mensile di euro 654,18, oltre interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione dei crediti al saldo" (cfr. doc. 7 in atti di parte ricorrente).

La statuizione del Tribunale nei confronti della odierna ricorrente si fonda, dunque, così come del resto è chiaramente evincibile dal tenore delle motivazioni, sul disposto di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, con condanna solidale della committente e dell'appaltatrice al solo versamento delle retribuzioni maturate fino alla data di cessazione dell'appalto (29/2/2016), *"previo il beneficio d'escussione rilevante in sede esecutiva ma non tale da impedire la condanna solidale in sede di cognizione"* (cfr. pag. 6 della sentenza).

Ciò posto, pur dovendosi rimarcare la contraddittorietà degli assunti ispettivi che sembrano sovrapporre due profili del tutto inconciliabili, posto che l'irregolarità



contributiva viene ricondotta indistintamente alla violazione del principio di solidarietà affermato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 267/2003 e alla presunta natura non genuina dei contratti di appalto, incoerenza emersa ancora nel corso dell'audizione del funzionario verbalizzante (cfr. verbale del 24/9/2019), giova evidenziare come, nel costituirsi in giudizio, la difesa dell'Istituto abbia definitivamente chiarito che l'oggetto della pretesa contributiva sia rappresentato dalla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ricorrente e la lavoratrice nel periodo compreso tra il marzo 2016 e il maggio 2018.

La tesi non può trovare accoglimento.

Innanzitutto, se è vero che esorbita dal presente giudizio la verifica circa la genuinità dei contratti di appalto, non si comprende come l'Istituto possa far decorrere l'inizio del rapporto di lavoro (1/3/2016) da epoca in cui, per stessa ammissione degli ispettori verbalizzanti, era ancora in corso il contratto di appalto, asseritamente conclusosi nell'agosto del 2016.

D'altro canto, i presupposti della pretesa creditoria sono all'evidenza smentiti dalle dichiarazioni spontaneamente rilasciate dalla stessa interessata il 20/1/2017, il cui verbale è stato acquisito al fascicolo processuale, nel quale si legge:

"nel periodo dal marzo al luglio 2016 ero disposizione della casa di riposo e della _____ ma nessuno mi ha più chiamato. [...] Al momento sono ancora dipendente della _____ anche se nessuno mi ha corrisposto la maternità, né mi hanno più richiamato per lavorare né sono stata licenziata. [...] Al momento non svolgo alcuna attività lavorativa. [...] Ad aprile del 2016 ho finito il periodo di maternità, ma né la ditta né la casa di riposo mi hanno mai richiamato lavorare".

È dunque la presunta lavoratrice a negare di aver mai prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dirette dipendenze della società ricorrente in un arco di tempo significativamente ampio rispetto a quello oggetto della pretesa, vale a dire dal marzo 2016 al gennaio 2017.

Si aggiunga, in ogni caso, come le istanze istruttorie articolate dall'Istituto, tese a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro tra la società ricorrente e la lavoratrice, siano del tutto generiche e valutative, ragione per la quale non hanno trovato ingresso nel giudizio.



Non è, infatti, superfluo evidenziare che incombeva sull'Ente previdenziale l'onere di offrire la prova rigorosa circa la presenza e la effettività delle caratteristiche connotative tipiche del lavoro subordinato, in rapporto agli indici sintomatici di riconoscibilità dettati da consolidata giurisprudenza, dimostrazione nella specie affidata a capitolarioni che non descrivono le esatte modalità con le quali si sarebbe estrinsecato il potere disciplinare e organizzativo del supposto datore di lavoro.

In definitiva la rivendicazione costruita sulla natura subordinata del rapporto instaurato con _____ (quale fatto genetico della pretesa contributiva) deve ritenersi non sorretta da prova adeguata, dal che ne discende l'insussistenza della contestata omissione, con il conseguente accoglimento della domanda attorea, rimanendo assorbito ogni ulteriore profilo di censura sollevato in ricorso. Deve nondimeno dichiararsi l'inammissibilità della domanda principale diretta a ottenere la declaratoria di nullità del verbale di accertamento ispettivo impugnato, non rientrando tra i poteri del giudice ordinario quello di annullare o dichiarare (se non in via meramente incidentale) la nullità di atti amministrativi, quale il verbale ispettivo per cui è causa, al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge.

Alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite secondo la liquidazione di cui al dispositivo alla stregua dei valori minimi, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 tenuto conto della moderata complessità della lite e della concentrazione della compiuta attività istruttoria.

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattese, dichiara che nulla è dovuto da _____ con riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione n. _____ del _____

Condanna parte resistente alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 3.000, oltre € 43 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.

Così deciso in Asti, 22/11/2019

Il Giudice

Ivana Lo Bello

